

**Oggetto:Atto di indirizzo per la presentazione di un ricorso straordinario alla Regione Piemonte in relazione alla mancata accettazione dei requisiti di candidatura della borgata Alpe Quaggione sottoposti alla Comunità Montana dello Strona e Basso Toce a valere sul PSR 2007/2013, Misura 322, azione B (realizzazione di organici "programmi integrati di intervento" volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane).**

Prende la parola il Sindaco Presidente ed illustra ai presenti quanto segue:

- in data 16 febbraio 2009 con Delibera di Giunta comunale n. 8 veniva approvato e successivamente trasmesso alla Comunità Montana dello Strona e Basso Toce una "Relazione tecnico-illustrativa presentata dal dott. arch. Luca Francisco in merito ad una indagine conoscitiva finalizzata alla qualificazione ed alla caratterizzazione della Borgata Montana Alpe Quaggione" al fine di accedere ai contributi previsti dal PSR 2007/2013, Misura 322, azione B;
- in data 23 marzo 2009 tutti i Sindaci appartenenti alla C.M. dello Strona e Basso Toce sono stati riuniti per un incontro di presentazione del bando definitivo riferito alla Misura comunitaria sopra citata, nel cui incontro si stabilì che entro il 6 aprile i Comuni che intendevano aderire alla proposta del bando avrebbero consegnato idoneo dossier di candidatura al fine di consentire la convocazione di un Consiglio Comunitario per la sua approvazione;
- in data 8 aprile, poiché non aveva ricevuto riscontro neppure verbale circa il buon proseguimento dell'iter di approvazione, si recava presso gli uffici della Comunità Montana chiedendo chiarimenti in merito alla procedura di istruttoria della candidatura presentata dal Comune di Germagno, sottolineando che, qualora non fosse ancora svolta, il tecnico incaricato si sarebbe reso disponibile ad un incontro per spiegare i contenuti del dossier di candidatura trasmesso con lettera prot. N. 656 del 06/04/09 contenente i seguenti elaborati: Individuazione dei reparti edilizi costituenti la "Borgata montana" Alpe Quaggione così come già identificati nella variante di PRG-CM" – Stratificazione storica dell'edificazione nella Borgata montana Alpe QUaggione – Cenni storici e culturali in riferimento alla realizzazione della strada consortile Germagno-Alpe Quaggione – Indagine conoscitiva finalizzata alla quantificazione ed alla caratterizzazione della Borgata montana Alpe Quaggione – Cartografia identificativa della Borgata montana Alpe Quaggione;
- in data 15 aprile 2009 con lettera della C.M. dello Strona e Basso Toce a firma del Presidente acquisita al nostro prot. n. 711, veniva trasmessa una "relazione tecnica" con la quale si è ritenuto di non presentare la candidatura al Consiglio della Comunità Montana e quindi alla Regione Piemonte.

Poiché alla seduta Consigliare sono stati invitati il Presidente della Comunità Montana dello Strona e Basso Toce (il quale risulta assente senza aver dato alcuna motivazione al riguardo), i tecnici incaricati alla stesura dell'approvando Piano regolatore comunale e il tecnico incaricato alla realizzazione dell'indagine conoscitiva per la presentazione della candidatura dott. arch. Luca Francisco, il Sindaco cede a quest'ultimo la parola al fine di ribattere, da un punto di vista tecnico, alle motivazioni addotte dalla C.M. contro la candidatura presentata;

Il dott. arch. Luca Francisco illustra ai presenti, punto per punto le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla C.M.:

1) Il progetto presentato come articolato prefigura la presenza di n. 5 nuclei di diversa consistenza (AFK 12-13-14-15-16 e relative denominazioni Quaggione Est, Sotto, ecc.) e non un singolo nucleo compatto, come previsto dal Bando (primo capoverso par 6.1.1.); **CONTRODEDUZIONE: La borgata Alpe Quaggione, così come richiesto nel mod. di pre-candidatura (cfr. cfr. pt. 3 "All D" da noi debitamente compilato), rappresenta una "unica unità territoriale" chiaramente distinta dal territorio circostante, coerente con la perimetrazione contenuta nelle tavole dello strumento urbanistico vigente o documentabile come agglomerato attraverso cartografie storiche e/o urbanistiche, dimostrazione ne è che il PRGC e la sua nuova Variante in corso di adozione attestino in maniera inequivocabile quanto richiesto, ossia che gli ambiti così come rilevati e catalogati, anche se "distribuiti" risultano rappresentare un'unica realtà o meglio unità territoriale, tant'è vero che le schede di Piano da me allegate identificano i "reparti" con l'identico toponimo "Quaggione"; l'articolazione in "5 reparti" (così definiti nel PRGC e non nuclei né ambiti), con relativa denominazione (Quaggione est, etc) e di "apparente diversa consistenza", è da ricondursi a motivazioni di carattere prettamente urbanistico (si veda appunto quanto descritto nella Relazione di PRGC)**

2) La strada di collegamento all' Alpe Quaggione -è classificata come consortile (vedasi fotografie allegate) anche se utilizzata indiscriminatamente da tutti, e quindi in contrasto con il punto I par 6.1.2 del bando; Tra l'altro, va segnalato che ogni anno, presso la Comunità Montana, perviene richiesta di contributo per la manutenzione della strada, da parte del Comitato 2000 Strada Germagno - Alpe Quaggione; **CONTRODEDUZIONE: La borgata Alpe Quaggione, così come richiesto nel mod. di pre-candidatura (cfr. pt. 7 "All D" da noi debitamente compilato), è/era (visti i cartelli apposti "ad hoc" dalla CM!)) effettivamente collegata alla rete viaria ordinaria senza limitazioni relativamente all'utenza (salvo per i mezzi che superano i carichi consentiti); la classificazione della carrabile di accesso all'Alpe Quaggione quale "strada interpodereale", non pare contrastare con quanto espresso nella dichiarazione e nei documenti che illustrano la candidatura, dimostrazione ne è che viene da sempre "utilizzata indiscriminatamente da tutti" (come da loro citato), oltre che la stessa viene annualmente mantenuta a spese dell'Amministrazione Comunale (in inverno appunto il Comune provvede allo sgombero della neve); si segnala inoltre che il Comitato "2000 Strada Germagno-Quaggione", che contribuisce alla manutenzione della strada, non è un consorzio.**

3) Dall'analisi degli elaborati, risulta che nei 5 nuclei individuati, solamente in uno di essi sono presenti più di n. 10 edifici; **CONTRODEDUZIONE: I 5 reparti così individuati in PRGC, in riferimento anche a quanto sostenuto per il pt. 1, costituiscono nell'insieme un unico agglomerato identificabile anche sulle mappe (cfr. CTR 1/10000, carte escursionistiche CM Cusio Mottarone e CM Strona Basso Toce) con il toponimo "Quaggione" e pertanto nell'insieme conta circa 30 unità edilizie (ivi compresi i ruderi).**

4) Nell'area individuata sono presenti edifici o manufatti di recente costruzione o ristrutturazione (vedasi fotografie allegate), in contrasto con il punto 4 par 6.1.2. del bando; **CONTRODEDUZIONE:** *La presenza, da loro segnalata, di edifici e/o manufatti di "recente" costruzione tali da compromettere l'unitarietà urbanistico-architettonica, non pare, sicuramente per dimensioni e tipologie costruttive (per inteso non si rileva la presenza di condomini o comunque di fabbricati superiori ai tre piani fuori terra con copertura piana), essere riconducibile alla borgata Alpe Quaggione e inficiarne pertanto i pre-requisiti di ammissibilità (candidatura al PSR 2007-2013);*

5) I tetti presenti, sono per la maggior parte in lamiera ondulata o grecata (vedasi fotografie allegate), in contrasto con il punto 7 par 6.1.2; **CONTRODEDUZIONE:** *Sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "PSR 2007-2013 MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" AZIONE B FAQ - Risposta alle domande più frequenti" al quesito: "È ammissibile la candidatura di una borgata qualora all'interno della stessa siano presenti degli edifici che negli anni hanno subito delle trasformazioni contrastanti con l'ambito storico di riferimento?" è stata fornita la seguente risposta: "Il punto 4 dei "requisiti minimi di ammissibilità – borgate" recita: "Nella borgata non devono essere presenti edifici o manufatti di recente costruzione o edifici oggetto di interventi di ristrutturazione che abbiano caratteristiche (per dimensioni, tipologie costruttive, ecc.) tali da compromettere l'unitarietà urbanistico-architettonica ed il valore storico documentario della borgata." Il requisito summenzionato è da intendersi in relazione alla "rimediabilità" (o "irrimediabilità") delle situazioni contingenti. Le valutazioni devono pertanto essere effettuate sui casi singoli. Indicativamente (ovviamente solo nel caso di situazioni "rimediabili" e tenuto conto delle indicazioni contenute nel Manuale di cui alla Tipologia di intervento n. 1) si potrebbero indirizzare gli interventi dei privati verso la realizzazione di lavori tesi prioritariamente al recupero ed al ripristino delle tipologie edilizie e degli elementi architettonici originari. Laddove, ad esempio, il manto di copertura non fosse congruo con la tipologia ricorrente si potrebbe proporre la sostituzione del medesimo. Il ruolo del Comune potrebbe pertanto risultare fondamentale nell'azione di indirizzo relativamente agli interventi da proporsi nel "programma". È appunto a tal fine, e si presume lo sia anche nello spirito di questo PSR, che si debba cogliere l'occasione per riuscire a coinvolgere i proprietari privati ad intervenire per porre "rimedio" alle situazioni di "superfetazione", ad esempio con interventi mirati alla sostituzione dei manti delle coperture "a capanna" (comunque tipiche dei luoghi) con stratigrafie "più tradizionali" (per inteso piode in alternativa alla lamiera).*

6) Il fabbricato indicato negli elaborati, come edificio storico o manufatto di rilevanza architettonica, artistica ecc è in realtà un fabbricato di recente ristrutturazione, come documentato dalle fotografie allegate, in contrasto con il punto 9 par 6.1.2; **CONTRODEDUZIONE:** *Il fabbricato n. 10 del "reparto AFK16", anche se ristrutturato, è comunque individuato / considerato in sede di PRGC e di Variante, per le sue origini (cfr. carta "Stratificazione storica dell'edificazione" - "Costruzione esistente con sedime occupato al 1945 - Nuovo Catasto") e destinazioni oltre che per alcuni caratteri architettonici, di rilevanza storica e identificato infatti come "ST Antica Locanda".*

Udita la puntuale relazione del progettista incaricato alla predisposizione del dossier di candidatura si apre un dibattito fra i Consiglieri;

Il Consigliere cav. Sandro Ruschetti, da lettura delle norme previste per la candidatura dichiarando che i tecnici della C.M. ad essa si sono attenuti nella stesura della osservazioni fornite, sarebbe stato meglio un incontro fra i tecnici della C.M. e il progettista incaricato al quale indirizza il suo apprezzamento per la dinamica tempistica utilizzata nella predisposizione della copiosa documentazione, dichiarando che si asterrà da iniziative contro la C.M. in quanto si dichiara "non animato da spirito di contrarietà" e poiché alcune cose non sono chiare;

Il Sindaco precisa che tutta la documentazione non è stata trasmessa ma bensì consegnata nelle mani dei funzionari della C.M. alla presenza del progettista proprio per agevolarne la lettura, ma senza che questi ultimi ne tenessero conto;

Il Consigliere Bertoli Adriano pur comprendendo la posizione del Ruschetti evidenzia come gli interessi del proprio Comune siano da anteporre a qualsiasi altra considerazione;

Il Sindaco, amareggiato della scelta della Comunità Montana dello Strona e Basso Toce di non sottoporre al vaglio del Consiglio Comunitario il dossier di candidatura presentato dal Comune di Germagno, leggendo in questo il bieco tentativo di boicottare indiscriminatamente il Comune di Germagno, azione che potrebbe causare dei danni per la mancata partecipazione al bando comunitario, propone di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Politiche comunitarie – Corso Stati Uniti, 21 – Torino, al fine di richiedere la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando e per ottenere un parere volto a stabilire in maniera inequivocabile se i requisiti proposti per la candidatura della Borgata montana Alpe Quaggione fossero o meno rispondenti ai requisiti di cui alla Determina n. 411 del 05/03/09 della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte;

Uditi gli interventi;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

Invita il Sindaco pro tempore del Comune di Germagno ad inoltrare il dossier di candidatura presentato a suo tempo alla Comunità Montana alla Regione Piemonte settore OO.PP al fine di richiedere la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando e per ottenere un parere volto a stabilire in maniera inequivocabile se i requisiti proposti per la candidatura della Borgata montana Alpe Quaggione fossero o meno rispondenti ai requisiti di cui alla Determina n. 411 del 05/03/09 della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte.  
Non essendo altro da deliberare il Consiglio comunale termina alle ore 22.55.